



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 127  
DI PROSECUZIONE

OGGETTO

Causa "Chiara Saverio c/Provincia". Sentenza n. 2297/11 del Tribunale di Messina.  
Riconoscimento della somma di € 8.835,09= come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino	X	
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) <del>CALP' Salvatore</del> PELLITERNA		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULLOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) MUSCARELLO Antonino <del>BA/30/079</del>		X
32) PALERMO Maurizio		X
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

11 12

Totale n.

22 23

Assume la Presidenza DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

I Dipartimento  
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche  
U.O. Legale e contenzioso

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale**

---

**PREMESSO** che con sentenza n. 2297/11, notificata il 17/01/12, il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso da Chiara Saverio contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite;

**CONSIDERATO** che la somma dovuta da questo Ente ammonta a complessivi € 8.835,09, secondo i conteggi sviluppati con il programma Re Mida allegati al presente atto, così analiticamente specificata:

€ 4.615,84	sorte capitale
€ 1.225,95	interessi da 06/07/00 a 19/12/11
€ 17,29	interessi da 20/12/11 a 29/02/12
€ 1.726,00	diritti e onorari
€ 215,75	spese generali
€ 77,67	cpa
€ 424,07	iva
€ 136,83	spese
€ <u>395,69</u>	ctu
€ 8.835,08	totale

**CONSIDERATO** che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

**CHE**, stante quanto sopra, l'importo complessivo di € 8.835,09= derivante dalla sentenza n. 2297/11 del Tribunale di Messina può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

**VISTO** l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**DELIBERI di:**

**PRENDERE** atto della sentenza n. 2297/11 del Tribunale di Messina notificata il 17/01/12 da Chiara Saverio;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio la somma di € 8.835,09= ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, dando atto che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 117/2005 alla voce "Maffa Lorenzo" (impegno successivo n. 10093/09), resosi disponibile in quanto Maffa Lorenzo si è già integralmente soddisfatto con pignoramento;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

*IL Responsabile dell' U.O.*


*F.TO: CALABRO A.*

*IL DIRIGENTE*



*L'ASSESSORE*

*IL PRESIDENTE*



Allegati:

1) Sentenza n. 2297/11 del Tribunale di Messina.

2) CONTEGGIO

**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, accertato il numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Comunica che il Consigliere Maurizio Palermo nella seduta odierna è assente giustificato per motivi personali.

Nomina Scrutatori i Consiglieri Giovanni Cariddi Princiotta, Antonino Summa e Giuseppe Grioli.

**Entrano in aula i Consiglieri Antonino Bartolotta e Rosario Sidoti. (Presenti n. 24).**

**Si allontanano dall'aula i Consiglieri Giuseppe Lombardo e Letteria Parisi. (Presenti n. 22).**

Pone in discussione la sopraccitata proposta di deliberazione iscritta al punto 23) dell'O.d.G. del 20/6/2012 avente per oggetto: Causa "CHIARA Saverio c/Provincia". Sentenza n° 2297/11 del Tribunale di Messina – Riconoscimento della somma di euro 8.835,09 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

**Il Consigliere Antonino Summa** dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori su nominati pone in votazione la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: 22

CONSIGLIERI VOTANTI. 13

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 1

ASTENUTI: 9 (Briuglia, Miracula, Italiano, Passari, Danzino, Miano, Calà, Previti e Bartolotta)

Non validi:

Il Consiglio approva.

**Entrano in aula i Consiglieri Letteria Parisi, Santi Vincenzo La Rosa, Massimo De Domenico, Biagio I. Bonfiglio, Francesco Rella, Roberto Gulotta, Santi R. Galati. (Presenti n. 29).**

**Si allontanano dall'aula i Consiglieri Antonino Calà e Rosario Sidoti. (Presenti n. 27).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 23/2/2012

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 06 MAR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI PARERI

VISTO: PRECONOTA 2111105

MESS. NA. 2/3/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to PIERO BRUGLIA

SALVATORE VITO EROFIORE

Il Segretario Generale

F. to ANTONINO CALBO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 11 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

F. to

Anna Maria TRIPODO



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
CAUSA “CHIARA Saverio c/Provincia”. Sentenza n. 2297/11. Tribunale di  
Messina. Riconoscimento della somma di € 8.835,09 come debito fuori bilancio  
ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consigliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 2297/2011 del Tribunale di Messina;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE  
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

STUDIO LEGALE  
**ANTONINO LO PRESTI**  
AVVOCATO  
Via F. Faranda, 11 - 98123 Messina  
Tel./Fax: 090.674575  
C.F.: LPRNNN61R10F158Y - P.I.: 01705270831

Avv. Lo Presti  
3887889525

SENT. N° 2297  
R.G.N. 3144/20  
CRDN. 19485/20  
REP. 3163/201



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
Sezione Prima Civile

**PROCESSO VERBALE D'UDIENZA**

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di dicembre, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 3144/C/2001 R.G.

TRA

**CHIARA Saverio**, nato a Messina il 29.8.1981, c.fisc. CHRSVR71M29F158X, elettivamente domiciliato in Messina, via Cavalluccio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Presti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

attore

PI. 80002460335 .

CONTRO

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Messina via S. Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'avv. Antonino Mangiò, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

convenuto

Alle ore 10,00 sono comparsi l'avv. A. Lo Presti, nell'interesse dell'attore e l'avv. G. Minissale per delega dell'avv. A. Mangiò, nell'interesse della convenuta Provincia Regionale i quali discutono oralmente la causa riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Saverio Chiara conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di detto Ente per i danni subiti a causa di un sinistro verificatosi sulla Strada Panoramica dello Stretto, all'altezza del complesso Parnaso, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, sinistro verificatosi a causa di una buca che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo.

L'attore chiedeva dunque che, in conseguenza del riconoscimento di responsabilità dell'ente convenuto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni biologici patrimoniali e morali subiti nella misura risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino al soddisfo.

All'udienza di prima comparizione si costituiva la Provincia Regionale rilevando che dall'atto di citazione non era possibile individuare il luogo del sinistro, che nessuna responsabilità le poteva essere addebitata ed, infine, chiedeva, al fine di essere manlevata e garantita, che venisse autorizzata la chiamata in causa dell' Impresa Pavesi & C. Srl che in quel periodo stava eseguendo lavori in quella zona.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova per testi e ctu medico legale sulla persona dell'attore. Preliminarmente deve rilevarsi che la istanza di autorizzazione a chiamare in causa avanzata da parte convenuta nella comparsa depositata all'udienza di prima comparizione era tardiva e pertanto, la stessa non sarebbe comunque potuta essere autorizzata.

Invero, parte convenuta (anche nel rito applicabile *ratione temporis* al presente giudizio) deve avanzare richiesta di chiamare un terzo in causa con comparsa tempestivamente depositata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza.

Nel merito, la domanda avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta.

Ricorre invero nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.

Invero nell'esposizione dei fatti oggetto di causa, l'attore lamenta che i danni subiti siano stati cagionati dall'incuria della amministrazione provinciale, incuria consistente nell'omessa manutenzione della strada, la quale presentava delle buche.

Preliminarmente, giova ricordare che è ormai pacificamente riconosciuta la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo alla P.A. nel caso di danni cagionati ai cittadini dall'omessa o carente manutenzione di beni demaniali, in ragione dei poteri e compiti di custodia alla stessa attribuiti dalla legge.

Va altresì osservato che, sebbene una parte della giurisprudenza tenda ad escludere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per quei beni demaniali (come le strade pubbliche) oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte della collettività (v. Cass. 2410/05), tuttavia essa ritiene comunque che il rapporto di custodia- controllo si riattivi in alcune ipotesi specifiche, che consentono comunque di mantenere il governo della cosa, come nel caso di specie ( cfr. Cass. 20823/2006).

Ed invero, presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, non altro (nemmeno, in particolare, gli <<indici>>, di fonte giurisprudenziale, della notevole estensione del bene e dell'uso generale della cosa da parte di terzi).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio.

E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di "governo della cosa".

Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (Cass. 15383/2006)

Infine, attesa la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ai fini del riconoscimento della stessa, è onere del danneggiato provare il nesso di derivazione causale dell'evento lesivo dalla cosa, gravando invece sul danneggiante il compito di fornire la prova

liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale *“fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”*. (Cass. 858/2009).

Tanto premesso, in diritto, procedendo al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.

Invero l'unico teste escusso – sulla cui attendibilità, in assenza di elementi di segno contrario non vi è motivo di dubitare - presente al fatto ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio ed, in particolare, da un lato, ha esattamente individuato il luogo in cui lo stesso si è verificato (*“Strada Panoramica, all'altezza del Parnaso”*) e dell'altro ha confermato che vi era una *“linea presente sull'asfalto”* sulla cui estremità ha urtato il ciclomotore, *“linea”* con all'interno della sabbia bagnata.

Il teste ha, nel prosieguo della deposizione, comunque riferito della esistenza della buca. È, dunque, plausibile ritenere che il teste abbia utilizzato il termine *“linea”* per indicare una buca avente un andamento longitudinale alla strada e che la stessa fosse comunque tale da essere definita *“buca”*.

Alla luce di ciò è possibile affermare che il fatto sia da addebitare esclusivamente alla Provincia Regionale ex art. 2051 c.c..

Infine deve rilevarsi che parte convenuta non ha offerto prova alcuna del caso fortuito, ovvero di circostanze di carattere imprevedibile ed eccezionale, tali da interrompere il nesso di causalità tra la cattiva manutenzione della strada e l'evento lesivo occorso all'attore.

Da ciò il riconoscimento della responsabilità della Provincia Regionale.

Passando alla determinazione del quantum debeatur, con riguardo al danno da lesione dell'integrità fisica (cd. danno biologico), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato una invalidità temporanea totale della durata di 30 giorni, una parziale di 20 giorni al 50% e di giorni 20 al 25%, nonché postumi permanenti in misura del 3%, attesa la accertata riduzione dei movimenti di flessione, lateralità e pronazione del polso, fratturato nel sinistro.

Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.

In adesione alla prevalente giurisprudenza, ritiene questo Giudice che per la liquidazione del danno biologico sia equo adottare il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr., da ultimo, Cass. 19 maggio 1999 n.4852, Cass. 25 maggio 2000 n.6873, Cass. 20 aprile 2001 n. 5910, Cass. 24 aprile 2001 n.6023 ed altre).

Proprio detto criterio è ormai posto a base della liquidazione del danno biologico prima dall'art.5, c. 2<sup>o</sup>, della legge n.57 del 5 marzo 2001 e ora dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e secondo i valori aggiornati all'anno in corso rispetto alle lesioni micropermanenti.

Se è vero infatti che queste norme, si applicano al caso di danni alla persona (nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti) determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001 o dal 1 gennaio 2006), è pur vero che gli importi determinati dalla tabella allegata possono essere assunti come valori orientativi per la valutazione equitativa nel presente caso. Ciò, in quanto è da ritenersi che, nell'adottare il valore del primo

punto, il legislatore abbia preso a parametro la media dei precedenti giudiziari su base nazionale, si che risulta garantita oltremodo la finalità di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ottenendo anche un valore aggiornato; inoltre, i criteri per l'elaborazione della tabella allegata alla legge sono di importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e decrescente col crescere dell'età- ormai riconosciuti come validi dall'esperienza medico-legale ed assunti a base dell'elaborazione delle c.d. tabelle dei diversi uffici giudiziari (compresa le tabelle del Tribunale di Milano adottate anche da questo Tribunale, prima dell'entrata in vigore della legge 57/2001).

Tenuto conto di ciò, nonché dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (18 anni), il danno biologico, con riferimento al danno da invalidità permanente pari alla percentuale indicata dal ctu (3%), va liquidato nella somma tabellare di complessivi € 2.623,24 , già rivalutata alla data odierna.

Tale importo appare del tutto congruo rispetto al caso di specie, in quanto non sono emerse circostanze tali da richiedere una personalizzazione del valore punto preso come parametro.

A tale somma va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea. A tal fine, considerato il tipo di lesione riportata e le conclusioni riportate dal ctu., appare quo risarcire la somma per l'invalidità temporanea totale € 1.328,40, per l'invalidità temporanea parziale al 50% € 442,80, per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 221.40. per un totale, a titolo di danno biologico temporaneo, di € 1.992,60.

Non si ritiene, invece, che spetti alcuna altra somma per risarcire il danno non patrimoniale, nel quale deve ritenersi ormai confluito, alla luce della recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 16972/2008), il danno morale, non essendo provata alcuna altra sofferenza che non sia assorbita dal danno così come già liquidato.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità deve essere poi accolta la domanda di rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla data del deposito della sentenza, essendo il debito risarcitorio un debito di valore; vi è tuttavia da considerare che i valori utilizzati per la valutazione del danno biologico sono già espressi in moneta attualizzata e, pertanto, di fatto, non dovrà procedersi alla rivalutazione.

Sulle somme riconosciute andranno calcolati gli interessi compensativi sulla base degli indici ISTAT secondo il noto criterio sancito dalla sentenza n. 1712/95, ovvero, sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno.

Spetteranno infine sulle somme così calcolate gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della Provincia, tenendo presente che nei giudizi di risarcimento del danno i compensi devono essere liquidati avendo riguardo alla somma liquidata e non a quella richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di risarcimento danni promossa da Chiara Saverio nei confronti della Provincia Regionale di Messina con atto di citazione ritualmente notificato

1) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per cui è causa è esclusivamente ascrivibile alla convenuta Provincia Regionale di Messina e, pertanto, condanna quest'ultima al risarcimento in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 4.615,84, già rivalutate alla data odierna e con gli interessi come in motivazione, il tutto oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;


2) condanna la Provincia Regionale di Messina convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.862,83 di cui € 136,83 per spese, € 1.026,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e le spese di ctu come liquidate per anticipazione.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Messina, 19.12.2011

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)



Depositato in cancelleria il 19.12.2011


Amministratore  
Messina

Reg. Proc. Pen. S. Maria  
17-1-12 f. 10

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina Micali

17-1-12


Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina Micali



PROSPETTO SENTENZA CHIARA

Sorte capitale	€ 6.806,77
Spese competenze ed onorari	€ 1.862,83
Spese generali	€ 232,85
CPA	€ 69,04
IVA	€ 376,96
CTU	€ 395,69
Totale	€ 9.744,14

STUDIO LEGALE  
ANTONINO LO PRESTI  
AVVOCATO  
Via F. Faranda, 11 - 98123 Messina  
Tel./Fax: 090.674575  
C.F.: LPRDNN61R10F158Y - P.I.: 01705270831



Numero: 2297/2011

Pratica: Chiara contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: € 5.840,40
2. Importo lordo comprese le spese: € 5.840,40
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-12-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 29-02-2012
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

**SITUAZIONE CONTABILE AL 29-02-2012**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 5.840,40	L. 11.308.591
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 17,28	L. 33.461
Rivalutazione totale maturata (dal 20-12-2011 al 29-02-2012)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 17,28	L. 33.461
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€ 5.857,68</b>	<b>L. 11.342.052</b>

di cui:

Capitale = 5.840,40 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 17,28

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Aggiornare gli indici ISTATI Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	06-07-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	19-12-2011	
Somma da devalutare:	€. 4.615,84	L. 8.937.513

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 112,3 (LUG 2000)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

---

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 19-12-2011:	€. 4.615,84	L. 8.937.513
Valore "devalutato" alla data del 06-07-2000:	€. 3.719,58	L. 7.202.113 (- 19,4170%)

Numero: 1/2012

Pratica: -

Causale: -

1. Primo capitale puro originario: € 3.719,58
2. Importo lordo comprese le spese: € 3.719,58
3. Data da cui decorrono gli interessi: 06-07-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 19-12-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Sì
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: OTT 2011 = 103,6)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

**SITUAZIONE CONTABILE AL 19-12-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 3.719,58	L. 7.202.111
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 1.225,95	L. 2.373.768
Rivalutazione totale maturata (dal 06-07-2000 al 19-12-2011)	€ 991,76	L. 1.920.311
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 2.217,71	L. 4.294.079
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€ 5.937,29</b>	<b>L. 11.496.190</b>

di cui:

Capitale = 3.719,58 - Accessori = 0,00 - Rivalutazione = 991,76 - Interessi = 1.225,95

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento


**STUDIO LEGALE  
ANTONINO LO PRESTI  
AVVOCATO**

98123 MESSINA - VIA F. FARANDA 11 - Tel. 090.674575

Si riceve per Appuntamento nei giorni: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 16,30 - 18,30

PEC [studiolegale.lopresti@pec.giuffre.it](mailto:studiolegale.lopresti@pec.giuffre.it) e-mail: [avvocato.lopresti@yahoo.it](mailto:avvocato.lopresti@yahoo.it)

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
17/02/2012  
Protocollo n°0006090/12



Messina li, 10/02/2012

Spett.le  
Provincia Regionale  
Di Messina  
98100 Messina  
FAX 090/7761812

Alla cortese attenzione della sig.ra Carameli

**OGGETTO: Pagamento sentenza Trib. Messina n. 2297/11  
CHIARA / PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Il presente nell'interesse del sig. Chiara Saverio, per comunicarVi che il Tribunale di Messina, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Cusolito, ha emesso la sentenza n. 2297/11, la cui copia è in Vs. possesso, relativa al procedimento civile in oggetto, portante il n. 3144/01, depositata in Cancelleria in data 19/12/2011, in cui la Provincia Regionale di Messina veniva condannata al risarcimento dei danni fisici subiti dal mio assistito nell'incidente stradale del 06/07/2000 ed ammontanti ad € 4.615,84 (sorte capitale già rivalutata), oltre al pagamento degli interessi dalla data del sinistro (06/07/2000) al deposito della sentenza (19/12/2011) sulla suddetta somma devalutata, ed ancora al pagamento degli interessi a decorrere dal deposito della stessa, oltre onorari giudiziali, spese generali, rimborso C.t.u., Iva e Cpa.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla superiore sentenza, al sig. Chiara Saverio dovrà essere riconosciuta la somma complessiva di € 8.835,09, qui di seguito specificata:

- € 4.615,84 sorte capitale, così come liquidata in sentenza;
- € 1.225,95 interessi dal 06/07/2000 al 19/12/2011;
- € 17,29 interessi dal 20/12/2011 al 29/02/2012;
- € 1.726,00 diritti ed onorari;
- € 215,75 spese generali;
- € 77,67 CPA;
- € 424,07 IVA;
- € 136,83 spese;
- € 395,69 spese C.t.u.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgo distinti saluti.

739/02  
10/2/2012

Avv. Antonino Lo Presti

990674575

RC